

VOLUNTARY DISCLOSURE, LE RISPOSTE DEGLI ESPERTI

L'uso personale del capitale

Il reato di autoriciclaggio è escluso in caso di utilizzo personale del capitale?

A.N.

Risponde Stefano Loconte

L'art. 648-ter 1, che disciplina il reato di autoriciclaggio, prevede espressamente la non punibilità se le somme sono destinate «alla utilizzazione o al godimento personale».

Si parla di impiego ai fini del godimento personale quando il denaro, i beni o le altre utilità sono impiegati al di fuori di attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative.

Dunque nel caso in cui il contribuente impieghi i proventi da reato per acquistare, ad esempio, beni immobili e/o mobili (auto, imbarcazioni, opere d'arte, gioielli) destinati al proprio uso personale (e non, ad esempio, da impiegare nella propria attività di impresa), non incorrerà nel reato di autoriciclaggio.

La notizia di reato in procura

L'invio alla Procura della Repubblica entro 30 giorni dalla notizia della definizione con pagamento della voluntary disclosure, è sempre obbligatorio o dipenderà dalla sensibilità dell'Ufficio? In casi molto lineari come quelli relativi alla mera violazione di quadri RW per attività white list (ad esempio immobili ecc.) la comunicazione andrà sempre fatta?

A.B.

Risponde Stefano Loconte

In relazione al quesito prospettato, va chiarito, in primis, che la clausola di non punibilità operante in favore del contribuente che aderisce alla procedura di voluntary disclosure, non incide in alcun modo (e non potrebbe essere altrimenti) sull'obbligo di denuncia prescritto dall'art. 331 cpp.

A norma di quest'ultimo, infatti, i pubblici ufficiali o gli incaricati di pubblico servizio (es. Funzionari dell'Agenzia delle entrate), i quali nell'esercizio delle loro funzioni abbiano notizia di un reato perseguibile d'ufficio, devono sempre trasmettere senza ritardo la denuncia all'Autorità giudiziaria competente.

Dunque, in presenza di un reato perseguibile d'ufficio non vi è alcuno spazio di discrezionalità per gli uffici dell'Amministrazione finanziaria, i quali dovranno trasmettere, senza indugio, la notizia criminis all'Autorità giudiziaria.

Ciò premesso, la trasmissione alla Procura della Repubblica della comunicazione riguardante il perfezionamento della procedura di voluntary disclosure entro 30 giorni dal pagamento di quanto dovuto, rileverà, invece, solo in un secondo momento e, in particolare, per ciò che attiene l'operatività della clausola di non punibilità prevista per i reati commessi in relazione all'attività oggetto di emersione, quale effetto automatico della corretta definizione dell'iter procedurale.

Verifiche e paradisi fiscali

Vorrei sapere con maggior chiarezza i tempi di verifica riferiti ai singoli paesi esteri. I cinque anni di retrodatazione e verifiche per white list e i 10 per gli altri come sono considerati? I paesi di interesse sono: Austria, Svizzera, Montecarlo, Lussemburgo, Liechtenstein e Vaduz.

G.T.

Risponde Stefano Loconte

Secondo la normativa tributaria, i termini di decadenza per l'accertamento variano (i) in base al Paese dove sono allocati gli asset e (ii) in presenza di condotte che comportano obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74. Infatti, mentre gli ordinari termini decadenziali consentono all'Agenzia delle entrate di accertare fino a un massimo di 4 periodi di imposta (5 in caso di omessa dichiarazione dei redditi e per l'accertamento delle violazioni in materia di monitoraggio fiscale), nel caso gli asset siano allocati in paesi black list o si sia in presenza di una fattispecie di reato, tali termini vengono raddoppiati (8 o 10 anni). Per il quesito che ci occupa, fermo restando in ogni caso il raddoppio dei termini in presenza di fattispecie penalmente rilevanti (a prescindere dall'allocatione degli asset), sarà dunque necessario distinguere i Paesi menzionati, annoverandoli in due diverse liste: 1) white list (Austria, Lussemburgo e recentemente la

Svizzera che è stata equiparata in quanto firmataria di un accordo bilaterale con l'Italia); 2) black list (Liechtenstein e Montecarlo).

Per i paesi del primo gruppo le annualità accertabili per infedele dichiarazione dei redditi saranno 4 (anno d'imposta 2010) ovvero 5 anni per quel che concerne l'omessa dichiarazione / omessa indicazione degli asset nel quadro RW del modello Unico (anno d'imposta 2009), tranne che per la Svizzera per cui ai fini delle imposte dei redditi e Iva opereranno gli ordinari termini decadenziali (4 o 5 anni), mentre (salvo ragionevoli ripensamenti del legislatore) per quanto riguarda le violazioni del quadro RW, le annualità di imposta accertabili sembra rimangano 10 (anno d'imposta 2004). Rimane fermo invece il raddoppio degli ordinari termini decadenziali per i Paesi che, ad oggi, rientrano nella c.d. black list (rispettivamente anni d'imposta 2006-2004).

Si ricorda, inoltre, che ai fini della voluntary disclosure sarà possibile regolarizzare tutte le violazioni commesse fino al 30 settembre 2014.

In sintesi, a seguito della Vd nel 2015, i termini ordinari per l'accertamento relativo a:

- infedele dichiarazione - anni di imposta oggetto della procedura - 2010-2013
- omessa dichiarazione - anni di imposta oggetto della procedura - 2009-2013
- infedele dichiarazione - anni di imposta oggetto della procedura - 2006-2013
- omessa dichiarazione - anni di imposta oggetto della procedura - 2004-2013
- omessa dichiarazione - anni di imposta oggetto della procedura - 2009-2013
- RW non black list - anni di imposta oggetto della procedura - 2009-2013
- RW black list - anni di imposta oggetto della procedura - 2004-2013

I LETTORI POSSONO INVIARE I PROPRI QUESITI SU: WWW.ITALIAOCC.IT/VOLUNTARY

Sponsorizzato da UBS Italia
www.ubs.com/voluntary